

DECISIONE DIRIGENZIALE N. 127 DEL 21/07/2026

OGGETTO: Servizio di smontaggio integrale del sistema di sostegno dei teli di copertura presenti nell'area vasche della Piscina Cozzi in gestione a Milanospport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 lett. b), D.Lgs. 36/2023 – REP.109/2026, CIG BC75A64AF8- Decisione a contrarre e Determina di aggiudicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Rilevato che Milanospport S.S.D. S.p.A., al fine di garantire il regolare e continuativo svolgimento delle attività presso la Piscina Cozzi e assicurare adeguati livelli di sicurezza per l'utenza e per il personale, necessita di procedere allo smontaggio integrale del sistema di sostegno dei teli di copertura presenti nell'area vasche, in quanto le strutture esistenti risultano usurate e non più idonee a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e funzionalità; resta escluso lo smaltimento dei teli di copertura;

Rilevato che il sottoscritto ha nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP), l'Arch. Alessandro Cazzaniga, dipendente della Stazione Appaltante, Responsabile dell'Ufficio Tecnico, il quale ha dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 15 e 16 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede che, in caso di affidamento diretto, la Stazione Appaltante individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per il suo valore, distante dalla soglia comunitaria;

Appurato che:

- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i. definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";

Milanospport Società Sportiva Dilettantistica S.p.A

Direzione e Coordinamento del Comune di Milano

Viale Tunisia, 35 20124 Milano
Tel. 02/62345110 - Fax 02/62345191

N.ISCRI.R.I. 10809480154
N.REA MI - 1408942

www.milanospport.it



P.IVA / COD FISC 10809480154
Cap. Soc. i.v. € 30.089.209,32

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che con nota prot. n. 473/2026 del 14/07/2026, tramite la piattaforma telematica Sintel, è stata invitata a presentare offerta per l'affidamento in parola la società Ediliziaerea S.r.l. con sede legale a Meda (MB) in Via Lombardia n. 54, C.F. e P.IVA 08700390969, individuata tra i fornitori del mercato di riferimento, iscritta su Sintel;

Rilevato che con offerta n. protocollo informatico Sintel 1784211576718 presentata il giorno 16/07/2026 la società Ediliziaerea S.r.l., C.F. e P.IVA 08700390969, si è dichiarata disponibile ad eseguire il servizio richiesto per un corrispettivo pari ad € 6.000,00 oltre IVA di legge, alle condizioni economiche e qualitative ritenute congrue e coerenti con i prezzi di mercato, nonché rispondenti alle esigenze organizzative e alle tempistiche della Stazione Appaltante;

Considerato che l'operatore economico è stato individuato in ragione della specifica competenza maturata in interventi analoghi e della particolare specializzazione richiesta per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento, ritenute idonee a garantire il conseguimento del risultato atteso nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa;

Considerato, altresì, che per il servizio in epigrafe è stato acquisito il CIG BC75A64AF8;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante ha provveduto a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale (art. 94 e 95) dell'operatore economico mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) di ANAC;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Rilevato che nulla osta all'affidamento del servizio alla società Ediliziaerea S.r.l., C.F. e P.IVA 08700390969, la quale risulta in possesso di adeguata esperienza e comprovata capacità tecnico-professionale nel settore di riferimento;

Rilevato che nulla osta all'affidamento alla società Ediliziaerea S.r.l. che risulta in possesso di adeguata esperienza nel settore di riferimento;

Visti:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

DETERMINA

per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

- 1) di affidare il servizio di smontaggio integrale del sistema di sostegno dei teli di copertura presenti nell'area vasche della Piscina Cozzi in gestione a Milanospport S.S.D. S.p.A., mediante affidamento diretto ex art. 50, co. 1 let. b), D.Lgs. 36/2023 – REP.109/2026 e CIG BC75A64AF8, alla società Ediliziaerea S.r.l. con sede a Meda (MB) alla Via Lombardia n. 54, C.F. e P.IVA 08700390969 per un corrispettivo complessivo pari a € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre I.V.A. di legge;

- 2) di stabilire che la durata dell'affidamento è pari a 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ordine o della comunicazione di affidamento del Responsabile Unico del Progetto, ovvero dalla diversa data indicata dalla Stazione Appaltante, e comunque previa acquisizione della documentazione di sicurezza necessaria all'avvio delle attività da parte dell'operatore economico;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 4) di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG BC75A64AF8 e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 19 dicembre 2023, n. 610 e s.m.i.;
- 5) di dare atto che la presente aggiudicazione è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, co. 5 del D.Lgs. 36/23 in combinato disposto con l'art. 52 del medesimo decreto;
- 6) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, come comunicato dalla Società appaltatrice, nel rispetto della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari
- 7) di dare atto che la spesa pari ad € 6.000,00 (euro seimila/00) oltre I.V.A. di legge trova nella copertura bilancio 2026, che presenta la necessaria disponibilità;
- 8) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 9) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet di Milanospport S.S.D. S.p.A., nella sezione "Gare d'Appalto" ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Milanospport S.S.D. S.p.A.
Il Direttore Generale
Dott. Lorenzo Enrico Lamperti
(firmato digitalmente)